

## **Premessa**

Vengono di seguito esposte le recenti novità legislative riguardo le agevolazioni relative al cd “rientro dei cervelli” di cui al Decreto-Legge n°78/2010 e quelle relative ai lavoratori cd “impatriati” regolamentati dalle disposizioni dal Decreto Legislativo n°147/2015. La presente circolare ha lo scopo di favorire una lettura coordinata con le disposizioni emanate già con circolare CNR n° 15 del 2020 che rimangono valide ed enunciano gli elementi significativi di agevolazione per entrambi i regimi di cui trattasi.

Per completezza di esposizione si aggiunge che verranno richiamati alcuni principi già enunciati, integrati con i chiarimenti forniti da risoluzioni e documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

*Verrà comunicato a tutti i dipendenti nel più breve tempo possibile l’avvio della procedura di acquisizione su SIPER delle richieste di agevolazione fiscale “rientro dei cervelli” e “impatriati” per i nuovi assunti e delle richieste di proroga previste dalla circolare CNR n°15/2020 e dalla presente circolare. Su SIPER saranno fornite inoltre istruzioni operative anche relative alla documentazione da allegare.*

### **1. Rientro dei cervelli – docenti, ricercatrici e ricercatori**

L’articolo 1 comma 763 della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha previsto l’estensione temporale della agevolazione per i cd “Rientro dei Cervelli” disciplinati dall’articolo 44 del Decreto n° 78/2010 modificando l’articolo 5 del Decreto-Legge 34/2019 al quale vengono aggiunti i nuovi commi 5 ter e 5 quater.

Si ricorda che i requisiti da possedere per fruire del regime agevolato cd. “Rientro dei cervelli” sono descritti nella circolare CNR n° 15/2020 nel paragrafo B.

#### **A. Le nuove disposizioni dell’art. 5 comma 5 ter del DL 34 /2019**

In tale nuovo comma si prevede che i ricercatori e i docenti che si trovano nelle condizioni sotto descritte, e cioè:

- *Alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari del regime di tassazione agevolato;*
- *Sono stati iscritti all’AIRE o hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi (comma 5-ter nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e Circolare CNR n. 15/2020, pag.7) o sono cittadini di Stati Membri della UE*
- *Hanno già trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020;*

possono essere destinatari, tramite specifica opzione delle nuove disposizioni stabilite dal novellato articolo 44, comma 3 ter del DL 78/2010. Quest'ultimo, prima delle nuove modifiche introdotte, prevedeva che l'esercizio di tale opzione fosse destinata solo a quei soggetti rientrati, con contestuale acquisizione della residenza fiscale, dall'anno di imposta 2020.

L'estensione del periodo temporale dei benefici ha la ratio di evitare discriminazioni tra i diversi regimi agevolativi attualmente vigenti (Rientro dei Cervelli e Impatriati).

*L'operatività della estensione temporale per tale regime agevolativo impone per il beneficiario di compiere quanto enunciato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. N° 102028 del 31 marzo 2022 allegato alla presente circolare e a cui si rimanda la lettura.*

Tale provvedimento enuncia i passi da compiere da parte del fruitore dell'agevolazione, che sia in possesso dei requisiti previsti nel paragrafo B della Circolare CNR n. 15/2020, per richiedere l'estensione temporale del regime di tassazione di cui trattasi.

Per semplicità di esposizione vengono evidenziati nella seguente tabella le modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, comma 5-ter del Decreto-Legge n. 34, convertito con Legge n. 58/2019 come integrato dall'articolo 1, comma 763 della Legge di bilancio n. 234/2021.

- |  |
|--|
| <p>➤ <i>Chi esercita l'opzione deve procedere con un versamento pari al 5 o al 10 per cento, in base a requisiti diversi, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione;</i></p>   |
| <p>➤ <i>Chi esercita l'opzione, dopo aver effettuato il versamento della percentuale prevista, deve comunicarla al proprio datore di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti o, in caso di lavoro autonomo, la deve indicare nella dichiarazione dei redditi</i></p>   |
| <p>➤ <i>La scadenza per esercitare l'opzione è fissata entro i 180 gg dopo la pubblicazione del provvedimento dell'ADE del 31 marzo 2022 e, quindi ha come termine <b><u>il 27 settembre 2022.</u></b></i></p> <p>➤ <i>Il termine per i periodi di imposta successivi è fissato invece <b><u>entro il 30 giugno dell'anno successivo</u></b> a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.</i></p> |
| <p>➤ <i>Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il modello F24 con il codice tributo indicato da apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (non ancora emanata)</i></p>  |

- **Attività di ricerca o docenza all'estero in regime di aspettativa senza assegni**

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92/E del 14/07/2017 specifica che *“i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”* (art.7 comma 1 Legge n. 240/2010).

Nel periodo o periodi di sospensione si interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro, anche se il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.

In considerazione degli effetti sospensivi che l'istituto della aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano svolto all'estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte I, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste.

## **2. Lavoratori impatriati**

### ***A. I chiarimenti della Circolare n° 33/2020 del 28 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate***

Si ricorda che, come già enunciato nella circolare CNR 15/2020, la platea di beneficiari che possono usufruire della agevolazione è regolamentata, per quanto concerne la Pubblica amministrazione, *dall'articolo 16 comma 2 del D. Lgs.14 settembre 2015, n. 147.*

Con la circolare n. 33/2020 del 18 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento: ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale *de qua*.

La norma prevede la tassazione limitatamente al 30 per cento dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dei redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 29 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e i requisiti necessari per poterne fruire sono indicati nelle tavole sinottiche di pagina 14 e seguenti della circolare CNR n°15/2020.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 917 del 1986 e per i quattro periodi d'imposta successivi *purché, lo stesso lavoratore si impegni a permanere in Italia per almeno due anni.*

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che, in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività che produce un reddito agevolabile, tutte le categorie di reddito agevolabili possono essere svolte contemporaneamente o essere intraprese in momenti successivi all'impatrio.

#### ***B. Lavoratori impatriati – Attività di impresa***

Per completezza di informazione anche se non attinente alle casistiche in gestione nel nostro Ente la norma si applica anche ai redditi conseguenti a nuove attività d'impresa avviate in Italia dal 1° gennaio 2020 ad opera di soggetti aventi i presupposti *soggettivi* prima individuati.

Relativamente a tale novità, la circolare 33/E del 2020 sopra richiamata, ha chiarito che il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello *dell'imprenditore individuale*, poiché prodotto dalla persona fisica mediante l'esercizio della propria attività lavorativa in regime di impresa.

Pur costituendo reddito d'impresa, *è quindi escluso dall'agevolazione per impatriati* il reddito prodotto *dalle società di persone* imputato per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, nonché il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a «*ristretta base proprietaria*» i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, ai sensi dell'articolo 116 del TUIR.

#### ***C. Casistiche per l'estensione dell'agevolazione e per la riduzione del Reddito imponibile***

Dalla lettura dei commi 3 bis e 5 bis dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015 vengono enunciate ulteriori agevolazioni, già richiamate nella Circolare CNR n° 15/2020 la cui lettura deve essere coordinata con la presente circolare.

## Articolo 16 Decreto Legislativo 147/2015 comma 3 bis

a) A tal proposito si ricorda che l'agevolazione risulta estesa per ulteriori 5 anni durante i quali la percentuale di *esenzione del reddito passerà dal 70% al 50 %* nei confronti di quei lavoratori che:

- Abbiano almeno 1 figlio minorenni o fiscalmente a carico, anche nel caso di affidi preadottivi;

ovvero che

- diventino proprietari di almeno un immobile residenziale nel territorio dello Stato italiano successivamente al rientro in Italia o nei 12 mesi precedenti al rimpatrio.

Si precisa che l'acquisto dell'immobile potrà essere effettuato direttamente dal lavoratore rimpatriato o dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprietà.

b) Nel periodo di estensione dell'agevolazione (dal 6 anno fino al 10 anno), la *tassazione sarà applicata solo sul 10% del reddito percepito* per i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo o d'impresa *prodotti in Italia* nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell'agevolazione abbia:

- almeno 3 figli minorenni o fiscalmente a carico (anche in periodo preadottivo)

In entrambi i casi l'ampliamento del regime agevolativo è limitato solo ad ulteriori cinque periodi d'imposta, indipendentemente dalla sussistenza di una o più condizioni previste dalla norma.

Ne consegue che, la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (cinque più cinque).

La richiamata circolare dell'ADE n° 33 del 2020 ha fornito chiarimenti relativamente al punti a) e b) sopra richiamati su diversificate problematiche di seguito esposte:

### ✓ **Figli minorenni o fiscalmente a carico**

A tal riguardo la possibilità di fruire della estensione dell'agevolazione (fino al decimo anno) è estesa anche ai seguenti casi:

- *qualora vi sia la presenza di 1 figlio o 3 figli nelle situazioni soggettive sopra descritte nei punti a) e b) sono riconosciute valide ai fini della concessione dell'agevolazione, per il beneficiario, anche le seguenti circostanze:*

- I. se il figlio è nato prima del trasferimento in Italia;
- II. o anche successivamente allo stesso trasferimento;
- III. purché una delle condizioni elencate nei punti I e II sussistano entro la scadenza del primo quinquennio dell'agevolazione.

- *qualora i figli, successivamente al rientro del beneficiario dell'agevolazione, diventino nei primi 5 anni di durata dell'agevolazione maggiorenni ovvero non siano più fiscalmente a carico.*
- *qualora i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro del fruitore dell'agevolazione ma vi trasferiscano anche essi la residenza nel primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.*
- ✓ ***Acquisto di unità immobiliare residenziale successivamente al rientro in Italia o nei 12 mesi precedenti al rimpatrio.***

*A tal riguardo la possibilità di fruire della estensione dell'agevolazione (fino al decimo anno) è estesa anche ai seguenti casi:*

- *Per l'individuazione dei 12 mesi precedenti al trasferimento all'acquisto della unità immobiliare residenziale si fa riferimento al concetto di anno secondo il calendario comune;*
- *Per quanto riguarda invece l'acquisto della unità immobiliare effettuata successivamente al rimpatrio l'agenzia delle entrate ha precisato che l'acquisto possa avvenire entro i primi cinque periodi di imposta di fruizione dell'agevolazione e permanere per tutto il periodo agevolativo (10 anni);*
- *Il possesso di altro immobile di tipo residenziale non impedisce la fruizione della estensione della agevolazione purché venga acquistato un nuovo immobile di tipo residenziale;*
- *Viene precisato che l'acquisto dell'immobile di tipo residenziale deve riguardare il 100% dell'intera proprietà.*
- *Non sono valide per la fruizione della estensione della agevolazione gli acquisti di unità immobiliare di tipo residenziale a titolo di nuda proprietà / usufrutto né acquisizione derivanti da donazioni per atto tra vivi e successioni.*
- *La prova dell'acquisizione della proprietà dell'immobile non può essere desunta da preliminare di compravendita ma solo da regolare atto pubblico.*

## **Articolo 16 Decreto Legislativo 147/2015 comma 5 bis**

Il comma 5-bis dell'articolo 16 riconosce invece la tassazione sul 10% del reddito percepito nei confronti dei lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle regioni del centro-Sud, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Si considera comune di "residenza" ai fini del potenziamento dell'agevolazione fiscale quello, in senso civilistico, di dimora abituale che coincide con il luogo dove il soggetto normalmente abita o manifesta di volervi abitualmente abitare. Considerando che l'abitudine della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del Comune di residenza, purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali, secondo l'Agenzia delle Entrate "nell'ipotesi in cui l'impatriato fissi la residenza in una delle suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento, anche qualora svolga l'attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza".

Viene inoltre precisato che, ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore, si fa riferimento al comune di acquisizione della residenza al momento dell'arrivo in Italia. Conseguentemente non potrà usufruire dell'agevolazione 'potenziata' un soggetto che, al momento del suo arrivo in Italia si è iscritto presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente di un Comune situato in una Regione diversa da quelle indicate dalla norma iscrivendosi poi, successivamente, anche nel medesimo periodo di imposta, in una delle regioni incluse nel comma 5 bis dell'articolo 16.

### ***D. Mancata iscrizione all'AIRE- comma 5-ter dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 147/2015***

Il nuovo comma 5-ter dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 147/2015 in base al quale "i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi" per almeno due anni è stato invece inserito nella norma al fine di permettere ai cittadini italiani che non si sono cancellati dall'Anagrafe della Popolazione Residente per iscriversi all'AIRE al momento dell'uscita dal nostro paese per periodi superiori a 12 mesi, di dimostrare il possesso del requisito di residenza estera utilizzando gli elementi di natura sostanziale previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Anche se la norma non riguarda esplicitamente i cittadini stranieri che, in conseguenza di una precedente permanenza in Italia si erano iscritti all'APR e poi, non avevano provveduto a cancellarsi al momento della uscita dal nostro Paese, in merito agli stessi la circolare precisa – differentemente da quanto in precedenza sostenuto da alcune Direzioni Regionali – che, vista la ratio della norma, il cittadino straniero, che non si

sia cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia ma sia in grado di provare di aver avuto effettivamente la residenza all'estero sulla base delle disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia, possa comunque accedere al regime agevolativo in commento.

#### *E. Modalità di fruizione dell'agevolazione*

Per beneficiare del regime agevolativo in esame, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Al riguardo, si precisa che nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è da considerarsi precluso.

Al riguardo, si fa presente che per «*termine di presentazione*» si intende quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.

Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

#### *F. Soggetti entrati in Italia prima del 2020: estensione della durata dell'agevolazione per gli impatriati- Novità normative Legge di Bilancio 2022*

Il comma 50 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 modifica l'art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati (tassazione al 50% sui redditi di lavoro dipendente e autonomo) anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima



dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto Internazionalizzazione).

Si rammenta che l'art. 5 del D.L. n. 34/2019, ha ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero, dal periodo di imposta 2020. (cfr. Circolare Agenzia Entrate 28 dicembre 2020, n. 33/E).

Tali soggetti possono optare per l'estensione per 5 periodi d'imposta del predetto regime agevolato, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

Le modalità di esercizio dell'opzione e del contestuale versamento sono state definite con apposito provvedimento dell'Agenzia n° 60353/2021 del 03/03/2021 delle Entrate e con Risoluzione n. 27 del 15 aprile 2021 a cui si rimanda la lettura ed allegate alla presente circolare.

*Per semplicità di esposizione vengono evidenziati nella seguente tabella le modalità di esercizio dell'opzione:*

<p>➤ <i>Chi esercita l'opzione deve procedere con un versamento pari al 5 o al 10 per cento, in base a requisiti diversi, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione;</i></p>
<p>➤ <i>Chi esercita l'opzione, dopo aver effettuato il versamento della percentuale prevista, deve comunicarla al proprio datore di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti o, in caso di lavoro autonomo, la deve indicare nella dichiarazione dei redditi</i></p>
<p>➤ <i>La scadenza per esercitare l'opzione è fissata entro i 180 gg dopo la pubblicazione del provvedimento dell'ADE del 31 marzo 2022 e, quindi ha come termine il 27 settembre 2022.</i></p> <p>➤ <i>Il termine per i periodi di imposta successivi è fissato invece entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.</i></p>
<p>➤ <i>Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il modello F24 con il codice tributo indicato nella <b><u>Risoluzione n. 27 del 15 aprile 2021.</u></b></i></p>

## *G. Le risposte dell'ADE ai dubbi sui lavoratori rimpatriati*

### **Regime impatriati anche per cittadini britannici**

L'accordo Brexit garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere "degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali". Pertanto, può essere riconosciuta l'estensione dell'agevolazione per lavoratori impatriati anche ai cittadini britannici, se in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 172 del 6 aprile 2022.

### **Regime agevolato solo in caso di discontinuità lavorativa**

Con la risposta n. 159 del 28 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per accedere al regime speciale non contano il nuovo ruolo assunto dal lavoratore al rientro in Italia e l'aumento di stipendio, se il datore di lavoro, i termini e le condizioni del contratto sono rimasti gli stessi. Nel caso specifico, infatti, il dipendente di una società distaccato in Francia dal 1° gennaio 2018 e rientrato in Italia il 1° gennaio 2021 con un nuovo ruolo e la promozione a "quadro" non potrà fruire dell'agevolazione dell'Irpef prevista dal regime sugli impatriati in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana.

### **Quando il rientro post distacco all'estero preclude l'accesso al regime agevolato**

Il lavoratore italiano distaccato negli Stati Uniti contestualmente all'assunzione, una volta rientrato in Italia non potrà fruire dei benefici fiscali previsti per gli impatriati. Al momento del rimpatrio, infatti, la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell'espatrio, gli preclude l'accesso al regime speciale Irpef. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 119 del 17 marzo 2022.

### **Vecchia società ma nuovo contratto: sì al regime lavoratori impatriati**

Il lavoratore distaccato all'estero nel 2016 presso una società dello stesso gruppo, e poi assunto presso una società estera, al momento del rientro in Italia in forza di un nuovo contratto con il vecchio datore di lavoro, può fruire del nuovo regime fiscale impatriati, quello modificato dal decreto Crescita. È quanto precisa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022.

## **Collaborazione con società italiane non preclude il regime**

Con la risposta n. 32 del 19 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che - se soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma di riferimento - il regime fiscale per i lavoratori impatriati è applicabile ad un soggetto che, durante la residenza all'estero, ha collaborato con una società italiana di cui è diventato dipendente al rientro in Italia. Il soggetto, quindi, può beneficiare delle agevolazioni dall'anno del rientro e per i quattro periodi d'imposta successivi.

## **Controesodati, Aire e impatriati**

Con la risposta n. 789 del 24 novembre 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che chi possiede i requisiti previsti dal decreto Crescita - ossia avere almeno un figlio minore o a carico o essere diventato proprietario di un immobile residenziale dopo il trasferimento in Italia, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'opzione - se è stato iscritto all'Aire, può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta.

## **Quando è possibile estendere il regime fiscale agevolato**

L'opzione per estendere di ulteriori cinque anni la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati non può essere esercitata prima dello scadere del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 703 del 12 ottobre 2021 con cui ha, inoltre, specificato che risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione in questione: gli sportivi professionisti; coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE e i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.

## **Sanatoria AIRE: necessaria residenza all'estero per 24 mesi**

Con la risposta a interpello n. 533 del 6 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi negli ultimi 24 mesi o più. Il requisito dell'attività di studio è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream.

## **Escluso il regime lavoratori impatriati se c'è continuità lavorativa**

Un cittadino italiano, distaccato all'estero e rientrato in Italia dal 2021 con un nuovo contratto di lavoro proposto dalla stessa società che lo aveva distaccato, non potrà fruire delle agevolazioni Irpef previste dal regime sugli impatriati dato che, da quanto rappresentato, la posizione lavorativa assunta al rientro è in sostanziale continuità con la precedente, circostanza che gli preclude la fruizione del regime di favore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 683 del 7 ottobre 2021.

## **Smartworking e regime lavoratori impatriati**

Con la risposta n. 621 del 23 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la multinazionale italiana oggetto del quesito non può applicare l'agevolazione fiscale sugli impatriati ai redditi erogati al dipendente olandese assunto in Italia che per la maggior parte del 2020 ha svolto l'attività lavorativa in "smartworking" nel suo Paese. I redditi in questione, infatti, non si possono considerare prodotti nel territorio dello Stato. Ne consegue quindi che, per il periodo di imposta 2020, l'attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente in Italia come prevede la normativa.

-----

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all'HELPDESK di SIPER, Area retributiva e fiscale / Rientro dei Cervelli – Impatriati

Dr. Paolo Collacchi 0649933784

Dott.ssa Monica Zucchi 0649933163

Signora Maria Teresa Brigazzi 0649933305